



COMUNE DI CONVERSANO

Provincia di Bari
Servizio Ambiente

Ordinanza n. 47/05

Oggetto: **Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi e disposizioni per il corretto rapporto con gli animali domestici.**

IL SINDACO

- **Richiamate** le proprie precedenti ordinanze nn. 63 e 64 del 13 ottobre 2003 e n. 73 del 21 giugno 2004;

... omissis...

- **Vista** l'ordinanza del Ministro della Salute in data 27 agosto 2004;

- **Visti** i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene Pubblica della AUSL BA5;

ORDINA

- 1 ai proprietari di iscrivere il proprio cane all'**ANAGRAFE CANINA** istituita presso il **COMUNE DI CONVERSANO - SEZIONE AMBIENTE** per il rilascio del certificato di avvenuta iscrizione;
- 2 di identificare i cani dichiarati mediante inserimento di microchip entro i successivi 90 giorni;
- 3 il detentore a qualsiasi titolo del cane è tenuto a comunicare all'Anagrafe canina presso il Servizio Ambiente, la detenzione, la cessione definitiva, la scomparsa, la morte del cane entro 15 giorni dall'avvenimento.

E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO

- 4 di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione;
- 5 di detenere animali che abbiano acquisito l'abitudine alla cattività in spazi all'aperto senza garantire loro idoneo riparo;
- 6 detenere animali in spazi angusti per la loro mole, privi di acqua e/o del cibo loro occorrente, nonché privarli dei necessari contatti sociali, tipici delle rispettive specie.

E' FATTO OBBLIGO

- 7 a chiunque detiene un animale, a qualsiasi titolo, di averne cura e rispettarne i diritti e curarlo ogni qualvolta il suo stato di salute lo richieda, di accudirlo ed alimentarlo con idonea dieta;
- 8 ai proprietari di cani ovvero alle persone incaricate, anche temporaneamente, della loro custodia, di impedire che l'animale sporchi, con deiezioni, il suolo pubblico o privato soggetto a pubblico utilizzo, o altresì, rechi disturbo alla quiete pubblica;
- 9 ai soggetti di cui al punto 8. di provvedere, mediante utilizzo di idoneo attrezzo (bastone ecologico o quant'altro) alla completa pulizia ed alla eliminazione delle deiezioni, qualora l'animale abbia imbrattato il suolo pubblico o privato soggetto a pubblico utilizzo;
- 10 di essere sempre muniti - quando si accompagnino con il cane - di idoneo attrezzo di cui al precedente punto n. 9. nonché di condurlo al guinzaglio ovvero, se lasciato libero, munirlo di museruola.

11 Sono vietati:

a) l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività dei cani;

b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani pit bull e di altri incroci o razze di:

American bulldog - cane pastore di Charplanina - cane pastore dell'Anatolia - cane da serra da Estreilla - dogo argentino - fila brasileiro - mastino napoletano - cane pastore dell'Asia Centrale - cane pastore del Caucaso - perro de canapo macero - perro da presa canario - perro da presa mallorquin - pit bull - pit bull mastiff - pit bull terrier - rafeiro do alentejo - rottweiler - tosa inu;

... omissis...

SANZIONI

15 Fatte salve le responsabilità di carattere penale dettate in maniera per la violazione degli artt. 672 e 727 del Codice Penale;

- ◆ chiunque non osservi le disposizioni di cui al punto 1 della presente ordinanza è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 38,00 a € 232,00;
- ◆ chiunque non osservi le disposizioni di cui al punto 2 della presente ordinanza è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 25,00 a € 154,00;
- ◆ chiunque non osservi le disposizioni di cui al punto 3 della presente ordinanza è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 77,00 a € 464,00;
- ◆ chiunque non osservi le disposizioni di cui al punto 4 della presente ordinanza è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 154,00 a € 500,00;
- ◆ chiunque non osservi le disposizioni di cui ai punti 8, 9 e 10 della presente ordinanza è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00;

i contravventori alle disposizioni del regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,00 a € 1.291,00.

Le sanzioni amministrative come innanzi saranno introitate su apposito capitolo del bilancio comunale;

Avverso la presente Ordinanza chiunque abbia interesse può presentare ricorso al TAR Puglia nei termini di legge.

Dalla residenza Municipale, 02 maggio 2005

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMBIENTE
Domenico Malena

IL SINDACO
Avv. Francesco Iudice